

1

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA  
SEZIONE ARI  
DI  
ORVIETO**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI**

La Sezione ARI di Orvieto si è costituita, in base agli artt. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n° 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, con lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale. Fra questi la Sezione promuoverà, in particolare, incontri periodici fra i soci a scopo scientifico, culturale e di informazione tecnica.

**Art. 2 - COMPETENZE**

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ha competenza territoriale nel Comprensorio Orvietano esclusi i Comuni dove eventualmente fossero già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

**Art. 3 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Sezione può essere costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da eventuali donazioni, lasciti e versamenti straordinari effettuati da Soci o da terzi (stiano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da eventuale materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da eventuali beni immobili;
- f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate, dal Consiglio Dirett. o dall'Assemblea Ordinaria, alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

**Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA**

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui agli artt. 9 e 50 dello statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

**Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Il Socio, oltre al pagamento della quota di cui al precedente articolo, ha il dovere di collaborare nella realizzazione delle varie attività messe in atto dalla Sezione per il raggiungimento degli scopi sociali. Dal rispetto dei doveri gli deriva il:

- a) diritto di prendere parte alle votazioni sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum;
- b) diritto di essere candidato alle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sezionali;
- c) diritto di accedere nei locali della Sezione, servirsi della biblioteca, del materiale e della strumentazione e apparecchiatura radioelettriche secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) diritto di usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ARI;
- e) diritto di ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
- f) diritto di proporre eventuale reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.

I Soci Juniores e quelli Onorari (quando non siano già Soci Effettivi) non godono dei diritti di cui alle lettere a), b), f).

**Art. 6 - RECESSO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE**

Il recesso, la sospensione e l'esclusione del Socio avven-

gono ai sensi degli Art. 12, 13, 14 e 15 dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso, la sospensione e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

**ORDINAMENTO**

**TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE**

**Art. 7 - ORGANI**

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio Sindacale.

**CAPO I - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

**Art. 8 - COMPOSIZIONE**

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.

**Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile ma non oltre il 30 giugno.

**Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Dirett. od il Collegio Sindac. lo ritengono opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione in regola con il pagamento delle quote associative e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui all'art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

**Art. 11 - CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo in cui si riunirà l'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria, sia in prima che eventualmente in seconda convocazione (vedere anche art.30), nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a notificare tali indicazioni inviando ai Soci apposito avviso scritto almeno 10 giorni prima della data della riunione dell'Assemblea.

**Art. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

All'Assemblea devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;
- d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio Sindacale.

E' facoltà dell'Assemblea nominare un socio che abbia diritto a partecipare alle riunioni del Comitato Regionale insieme ai membri del Consiglio Direttivo e con le medesime modalità previste per gli stessi.

Le due cariche, Consigliere e socio nominato a partecipare al Comitato Regionale, possono anche cumularsi in un'unica persona (vedere successivo art. 15).

**CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 13 - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri eletti per Referendum fra i Soci Effettivi.

A sua volta il Consiglio elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario-Cassiere.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni, intesi come anni solari (dal 1° gennaio al 31 dicembre), e possono essere rieletti.

Rimangono altresì in carica nelle more delle elezioni del successivo Consiglio Direttivo.

**Art. 14 - ELEZIONE**

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nel referendum triennale. Le modalità di organizzazione del referendum sono indicate nel successivo art. 27.

**Art. 15 - CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno cinque volte

all'anno. La data e l'ora della convocazione devono essere rese note in anticipo mediante avviso affisso nella bacheca della Sezione. E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo riunirsi in date prestabilite. In tal caso sarà sufficiente affiggere in bacheca un unico avviso con il calendario delle riunioni che si terranno nell'anno.

In casi di urgenza il Presidente può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci con un preavviso di almeno 24 ore.

Il Collegio Sindacale ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Anche i Soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Dirett., come uditori, ma senza diritto di parola e di voto.

**Art. 16 - POTERI**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non siano di esclusiva competenza della Assemblea Generale dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI.

I membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato Regionale. Avranno però diritto di voto, in seno al Comitato, soltanto il Presidente del Consiglio Direttivo ed altro membro designato di volta in volta dalla delegazione di Sezione, partecipante alla riunione, che può essere composta di Consiglieri e del socio eventualmente indicato dall'Assemblea Generale (rif. art. 9).

Il Consiglio Direttivo può assegnare temporanei incarichi a qualsiasi Socio assumendosene la responsabilità dell'operato. Può altresì revocarli in qualsiasi momento. La durata massima di un incarico non potrà comunque superare la durata in carica del Consiglio Direttivo che l'ha conferito.

Il rimborso delle spese, eventualmente necessarie per l'espletamento di un incarico, avverrà con le modalità previste nel successivo art. 25.

**Art. 17 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE**

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri. Nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezzionalmente, per gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano per età.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

**Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI**

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per due volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surrogata con il primo dei non eletti. Sono consentite al massimo due sostituzioni. Dopo di che si indurranno nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio purché non manchino meno di sei mesi allo svolgimento delle normali elezioni triennali. In tal caso è facoltà del Consiglio effettuare anche più di due sostituzioni.

**CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI**

**Art. 19 - LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI**

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni composto di fogli vistati dal Collegio Sindacale. Il verbale conterrà le deliberazioni del Consiglio. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si dovranno esperire per le adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

I verbali con le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Dirett. saranno redatti in un unico libro. Il contenuto delle deliberazioni verrà esposto in bacheca e/o notificato ai Soci tramite le periodiche lettere circolari quando, per importanti motivi, il Consiglio non ritenga che sia necessario emettere apposito ed urgente comunicato.

**Art. 20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO**

La Sezione deve inoltre tenere:

- a) il libro giornale (o cassa), con la registrazione cronologica di ogni singola operazione contabile di entrata e di uscita di denaro. La documentazione delle spese dovrà essere conservata per due anni (salvo diverse disposizioni di legge);
- b) il libro inventario nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Anche questi due libri devono avere le pagine vistate dal Collegio Sindacale.

#### Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI COMPILAZIONE ED ARCHIVIO DEI DOCUMENTI

La Sezione può tenere altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della sua attività.

I libri, i bilanci, le situazioni contabili, le lettere circolari ed altra documentazione possono compiliarsi ed essere archiviati su supporto magnetico quando è materialmente possibile e non sussistano disposizioni contrarie.

#### CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

##### Art. 22 - ELEZIONI

Il Collegio Sindacale di una Sezione è di norma composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali.

Tuttavia, considerate le ridotte dimensioni della Sezione di Orvieto, l'Assemblea Generale dei Soci non ha ritenuto, almeno sino alla data del presente Regolamento, di eleggere un Collegio ma un solo Sindaco o Revisore dei Conti. L'organo assumerà la piena consistenza numerica quando e se gli iscritti alla Sezione raggiungeranno il numero di almeno ottanta o più unità e, in ogni caso, quando l'Assemblea Generale lo riterrà opportuno emettendo apposita delibera. Nel frattempo il termine "Collegio Sindacale", riportato più volte ed in modo improprio nel presente Regolamento, deve intendersi riferito all'unico membro che attualmente rappresenta tale organo di controllo.

Viene altresì considerato Sindaco supplente il primo dei non eletti alla carica di Sindaco nella graduatoria delle ultime elezioni per Referendum.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo.

##### Art. 23 - POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e dovrà riferirne il risultato all'Assemblea Generale dei Soci. In particolare effettua lo scrutinio dei voti, nei referendum, con facoltà di farsi assistere da uno o più Soci Effettivi (vedere Capo V°).

Ogni singolo Sindaco Effettivo, appartenendo all'organo di controllo, non può ricoprire nessuna altra carica né assumere incarichi nella gestione della Sezione.

##### Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco effettivo, assumerà tale carica il primo dei Sindaci supplenti. Diventerà a sua volta Sindaco supplente il Socio primo dei non eletti, nella graduatoria formata al momento delle elezioni dei membri del Collegio Sindacale, ripristinando così il numero dei supplenti.

In assenza di candidati, avverti diritto alla sostituzione di un Sindaco effettivo, si procederà in uno dei seguenti modi:

- i Sindaci indurranno un'Assemblea Straordinaria che eleggerà il Sindaco mancante. L'Assemblea potrà altresì eleggere più di un sindaco, se occorresse, ma solo nel caso che manchino meno di sei mesi alle normali elezioni triennali;
- negli altri casi il Consiglio Direttivo indurrà nuove elezioni. Gli eletti decadranno con la fine del triennio già in corso.

##### Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'importo massimo rimborsabile deve essere sempre stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

#### CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

##### Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono per Referendum o in sede di Assemblea Generale dei Soci.

##### Art. 27 - VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

a) Le votazioni per referendum, diretto, segreto, personale, sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea Generale. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto assembleare.

Possono partecipare al Referendum tutti i Soci Effettivi che risultino nel pieno godimento dei diritti sociali. A questi il Consiglio Direttivo trasmetterà apposita scheda la cui modalità di compilazione dovranno essere approva-

te dai Sindaci. L'ordine di elencazione sulla scheda dei nominativi, dei Soci che possono essere votati, verrà stabilito mediante sorteggio se non diversamente stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo verificherà che ogni socio, da inserire in elenco, sia in regola con il pagamento della quota sociale consultando il libro giornale di Sezione e l'ultimo tabulato "torano", che gli sarà pervenuto dalla Segr. Naz., per i versamenti effettuati sul c/c dell'ARI di Milano. Non sarà invece in grado di verificare i tardivi pagamenti in c/c postale effettuati dopo l'arrivo in Sezione di tale tabulato. Dovrà quindi essere onere e cura dei soci diretti interessati dimostrare di non essere più morosi esibendo al Segretario della Sezione la ricevuta del tardivo versamento in c/c postale per riacquisire il diritto al voto.

I nominativi degli ex morosi verranno inseriti nella scheda di votazione in coda all'elenco dei Soci da votare qualora il sorteggio di cui sopra sia già avvenuto e quando le schede non siano già state spedite ai Soci.

Si indice il Referendum per:

- l'elezione dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio Sindacale;
- lo scioglimento della Sezione;
- la revisione e modifica del presente Regolamento (il Consiglio Direttivo può tuttavia non indire referendum, ma richiedere una semplice delibera all'Assemblea Generale, se ritiene, ed in sede di riunione l'Assemblea confermerà, che le modifiche da apportare siano di scarsa importanza);
- l'adozione di ogni altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione;

b) Tutte le altre deliberazioni, non contemplate nei suddetti punti possono essere emesse dall'Assemblea Generale dei Soci.

##### Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Nei casi in cui la scheda di votazione per Referendum dovesse essere spedita al socio per posta, a mezzo di lettera semplice, il termine utile per votare non potrà chiudersi prima che siano trascorsi almeno venti giorni dalla data del timbro postale di spedizione.

Nei casi di consegna a mano, i venti giorni decorreranno dal momento in cui la scheda verrà consegnata al socio.

In ogni caso la data di chiusura delle votazioni verrà chiaramente precisata sulla scheda stessa o sulla lettera che l'accompagna.

Effettuata la votazione i soci ritomeranno la scheda alla Sezione, a mezzo posta oppure a mano o delegando un altro socio alla consegna manuale, curando comunque che giunga prima del citato termine di chiusura.

##### Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del referendum, i Sindaci verificheranno le modalità di compilazione della scheda ed effettueranno lo scrutinio dei voti assistiti, se ritenuto necessario, da uno o più Soci Effettivi.

Di ogni Referendum sarà redatto verbale firmato dai Sindaci. Verificandosi nello scrutinio una eventuale parità di voti, tra due o più soci, prevarrà in graduatoria il Socio più anziano d'età.

Tale regola si applicherà anche quando due o più soci di pari voti, ai primi posti della graduatoria dei non eletti, dovessero sostituire un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale o di altro eventuale organismo di Sezione (salvo diversi e preventivi accordi).

##### Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea Generale dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il 50%+1 dei Soci Effettivi della Sezione, con diritto di voto, intervenuti al persona.

La stessa percentuale è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Nel caso di mancato raggiungimento di tale percentuale si procederà alla seconda convocazione che potrebbe tenersi anche nel corso della giornata fissata per la prima convocazione. In seconda convocazione è richiesta, per la validità delle deliberazioni, la sola maggioranza dei votanti presenti.

##### Art. 31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria designa di volta in volta il Presidente. Sarà Segretario il Segretario della Sezione.

##### Art. 32 - VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto sintetico verbale a cura del Segretario. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

##### Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine mas-

simo di 30 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve dare comunicazione alla Sede Centrale, al Comitato Regionale e provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

#### TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

##### Art. 34 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale, di fronte a terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali compresi quelli dipendenti dal Ministero P.T.; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

##### Art. 35 - SEGRETARIO - CASSIERE

Il Segretario-Cassiere è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione ed esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria, Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

E' altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi.

Può essere delegato alla firma disgiuntamente (da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale).

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA

Del presente Regolamento dovranno prendere visione tutti i soci ed i nuovi iscritti.

Le norme in esso contenute devono essere obbligatoriamente rispettate dai Soci della Sezione.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al Regolamento di attuazione ed al Regolamento del Comitato Regionale.

Copia del presente Regolamento rimarrà depositata in Sezione a disposizione di chi voglia consultarla o fotocopiarla.

##### Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

Chi è moroso per un periodo di due anni perde la qualità di Socio.

Chi si rende imputabile di gravi colpe, verso la Sezione o i suoi organi o verso l'ARI, è deferito, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito l'interessato ed aver accertato la fondatezza dei fatti contestati, può promuovere la sua esclusione dall'ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale.

L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'art.5.

##### Art. 38 - SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione i beni elencati in inventario, i crediti, i debiti, ecc. sono devoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i soci.

##### Art. 39 - ARI-RE. RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA

E' costituito il GRUPPO ARI-RE di Sezione il cui regolamento recepisce completamente quello nazionale approvato dall'Assemblea Straordinaria di Bari il 9.11.1996 e pubblicato sull'organo ufficiale (radio rivista) dopo la ratifica del Consiglio Direttivo nazionale.

Orvieto - Dicembre 2000.